

TI_GERICHTE 17.2013.134 vom 29. Juli 2014

TI Tribunale d'appello, 2014-07-29, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_17.2013.134

FR: TI_GERICHTE 17.2013.134 du 29 juillet 2014

IT: TI_GERICHTE 17.2013.134 del 29 luglio 2014

Erwägungen

E. 21

gennaio 2013, consid. 2.1; cfr., inoltre, Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 398, n. 7, pag. 766). L'imputato 2. Nato il _____, AP 1 è divorziato dal _____ (dati MOVPOP) e padre di due figli di 15 e 7 anni che vivono con la madre. Formatosi come meccanico d'auto, la sua attività consiste ora prevalentemente nella ristrutturazione e locazione di stabili di sua proprietà, estendendosi talvolta anche al commercio di immobili. Egli è titolare di un licenza di condurre per autoveicoli (cat. B) dal 23 maggio 1984. Quanto ai suoi precedenti penali, l'estratto del casellario giudiziale agli atti del ministero pubblico (doc. 2) fa stato di una condanna per truffa, relativa a fatti commessi tra il 1997 e il 1999, a 3 mesi di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, pronunciata il 4 dicembre 2001 dalla Corte delle assise correzionali di Locarno. Vi è poi una seconda condanna pronunciata dalla Pretura penale il 23 maggio 2003 per infrazione grave alle norme della circolazione, commessa il 18 novembre 2002, ad una multa di fr. 1'200.– sospesa condizionalmente per un periodo di un anno, nonché una terza condanna, dipendente da un decreto d'accusa del 12 ottobre 2009 emesso dal ministero pubblico per titolo di falsità in documenti e diffamazione, reati commessi nel 2008, ad una pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere di fr. 170.– cadauna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni. Risultanze dell'inchiesta, giudizio di primo grado e dibattimento d'appello 3. Il 19 novembre 2010, in mattinata, l'imputato si è recato per lavoro in Valle di Blenio alla guida della propria Porsche Cayenne targata. Al rientro, poco dopo essersi immesso sull'autostrada all'altezza di _____, diretto a _____, alle ore 12:44 è incorso in un controllo della velocità accertato dalla polizia mediante veicolo inseguitore munito di apparecchio Multavision n. 212419, METAS 11711. Il rapporto di polizia del 19 novembre 2010 riferisce di un "rilevamento a distanza costante, effettuato su una tratta di 1258 m. Giorno, fondo stradale asciutto, traffico scarso". Esso riporta, poi, la velocità constatata di km/h 169, quella prescritta di km/h 120 e quella punibile di km/h 155. Nell'annesso breve verbale di interrogatorio, AP 1 ha affermato di essersi reso conto di aver proceduto a "velocità eccessiva", giustificando il fatto con "una piccola accelerazione". Egli ha, inoltre, dichiarato di accettare "le risultanze del rilevamento tecnico della velocità" (atti del ministero pubblico, doc. 1). 4. Davanti alla giudice della Pretura penale AP 1 ha contestato la velocità imputatagli, argomentando che se la polizia avesse interrotto la misurazione prima di 1000 metri sarebbe stato applicato un margine di tolleranza del 10% (e non dell'8%), ciò che avrebbe comportato, comunque, un'infrazione alle norme della circolazione, tuttavia semplice anziché grave. Ha evidenziato, poi, i molteplici elementi che a suo parere erano suscettibili di incidere sulla precisione del rilevamento della velocità, quali il diametro delle ruote, il tipo, la misura, la pressione e lo stato d'usura degli

pneumatici, così come la temperatura dell'aria e del fondo stradale. Di diverso parere la giudice della Pretura penale, che ha rilevato come non vi sia alcuna disposizione che impone, se a favore del conducente, di considerare una distanza di misurazione inferiore (sentenza impugnata, pag. 8). Anzi, purché la distanza tra i veicoli rimanga per quanto possibile costante, aumentando la lunghezza della misurazione è garantita maggior precisione per il rilevamento della velocità media più alta. E proprio in ragione di tale aumentata precisione, la percentuale del margine di tolleranza diminuisce una volta superati i 1000 metri di rilevamento, passando dal 10% all'8%. Basandosi sulla testimonianza dell'aiutante _____ della polizia cantonale, la giudice della Pretura penale ha poi osservato che la sostituzione degli pneumatici estivi con quelli invernali del veicolo della polizia non produce effetti sulla velocità, essendo invariato il diametro delle coperture e considerato che l'apparecchio radar è tarato sui giri del cambio del veicolo (sentenza impugnata, pag. 10-11). Secondo la sentenza di primo grado, dunque, il rilevamento della velocità è stato effettuato in modo conforme alle disposizioni ordinatorie ed alle istruzioni che regolano la materia e da parte di personale incaricato del controllo che possedeva le necessarie conoscenze teoriche e pratiche relative al tipo e al sistema di misurazione. Inoltre, la distanza tra i due veicoli si è mantenuta costante durante tutta la misurazione ed infine non vi è dubbio che i valori misurati siano da attribuire inequivocabilmente ad un solo veicolo, quello dell'accusato. 5. Premettendo che con una velocità effettiva di 0,1 km/h inferiore a quella accertata dalla polizia egli sarebbe sfuggito all'accusa di grave infrazione alle norme della circolazione, nella propria dichiarazione di appello AP 1 ribadisce le censure di prima sede. Egli ricorda, anzitutto, che l'accertamento della velocità è stato eseguito il 19 novembre 2010 con un veicolo munito di gomme invernali e a temperature invernali, allorché la taratura dell'apparecchio di rilevazione con il GPS satellitare era avvenuta il 14 giugno 2010 usando gomme estive e a temperature estive. Per la possibile diminuzione del diametro delle ruote, dovuta al tipo di gomme, all'usura, alla pressione ed alla temperatura del fondo stradale, egli ritiene che la misurazione effettuata dalla polizia non dia certezza quanto alla corrispondenza della velocità rilevata con quella effettiva. Tanto più, se si considera che prima della corsa di servizio gli agenti non hanno eseguito un controllo della pressione delle gomme, che poteva perciò essere inferiore alle prescrizioni e comportare una diminuzione del diametro delle ruote ed una conseguente discrepanza tra la velocità segnalata dall'apparecchio e quella effettiva. Sempre stando all'appellante, le riprese video agli atti fanno stato di una diminuzione della velocità, intervenuta dopo 997 metri di misurazione. Venendo meno – a partire da questo punto – il "requisito della velocità costante di rilevamento", la misurazione, oltre i citati 997 metri, è da ritenersi arbitraria (appello, pag. 2). 6. Al dibattimento d'appello il difensore, confermando la dichiarazione d'appello, ha postulato il proscioglimento AP 1 dall'imputazione di grave infrazione alle norme della circolazione e contestualmente la derubricazione in infrazione semplice alle suddette norme. In via subordinata ha chiesto, inoltre, la diminuzione dell'importo delle aliquote giornaliere di pena pecuniaria, da stabilirsi in funzione dei dati fiscali aggiornati che il suo assistito si è impegnato a produrre. Alle ricordate argomentazioni, insite nella dichiarazione d'appello, la difesa ha aggiunto: - che al momento del rilevamento della velocità era in vigore la taratura eseguita il 17 dicembre 2009, ove il tachigrafo del veicolo della polizia indicava una velocità di 1 km/h superiore a quella oggettiva registrata dall'apparecchio GPS GARMIN; - che il protocollo di accertamento del 2009 non indica il peso della vettura, elemento importante (peso degli agenti, serbatoio pieno, ecc.) che può incidere sulla circonferenza delle ruote e quindi sulla

misurazione della velocità effettiva; - che distanza costante significa velocità costante, per cui, non avendo mantenuto una distanza costante dal veicolo inseguito, (rallentamento intervenuto dopo 997 metri), gli agenti avrebbero dovuto interrompere la misurazione prima dei 1000 metri, ponendo a beneficio dell'imputato un margine di tolleranza del 10% e non, come avvenuto in realtà, dell'8%; - che manca la prova di una distanza costante tenuta tra i due veicoli, per cui i fatti del rilevamento sono lacunosi. Sia come sia, tutti gli elementi porterebbero a dire che concretamente vi è una sola certezza: quella del dubbio. Dubbio, che deve profittare a AP 1. Con un invito ad una riflessione, la difesa si chiede da ultimo se un allegato ad un'ordinanza che fissa dei margini di sicurezza (tolleranza) possa costituire base legale sufficiente per una sanzione penale. Diritto 7. L'art. 90 cifra 2 (cpv. 2 nella nuova formulazione in vigore dal 1. gennaio 2013) LCStr punisce con una pena detentiva sino a 3 anni o con una pena pecuniaria chiunque, violando gravemente le norme della circolazione, cagiona un serio pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo. Dal profilo oggettivo, la fattispecie è realizzata quando l'autore commette, oggettivamente, una violazione grave di una regola fondamentale della circolazione stradale e mette seriamente in pericolo la sicurezza del traffico. Dal profilo soggettivo, l'autore deve avere adottato un comportamento senza riguardi o gravemente contrario alle regole della circolazione oppure, in caso d'infrazione commessa per negligenza, deve essere incorso in una crassa negligenza (DTF 131 IV 133 consid. 3.2 e rinvii). a) In linea generale, l'art. 27 cpv. 1 LCStr stabilisce che l'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali. Ai sensi dell'art. 4a cpv. 1 lett. d ONC, la velocità massima generale dei veicoli può, sulle autostrade, ovvero come nel caso di specie, raggiungere i 120 km/h purché le condizioni della strada, della circolazione e della visibilità siano favorevoli. Come precisato dalla stessa norma al cpv. 4, la limitazione generale della velocità a 120 km/h (cpv. 1 lett. d) vale a partire dal segnale «Autostrada» (4.01) e termina al segnale «Fine dell'autostrada» (4.02). Nell'ambito degli eccessi di velocità il Tribunale federale ha stabilito delle regole precise al fine di garantire la parità di trattamento tra conducenti. Per l'Alta Corte federale, il caso è oggettivamente grave – cioè, è grave a prescindere dalle circostanze concrete – quando il superamento della velocità autorizzata è di 25 km/h o più all'interno delle località, di 30 km/h o più all'esterno delle località o sulle semiautostrade e di 35 km/h o più sulle autostrade (DTF 124 II 259 consid. 2b). Questa giurisprudenza – confermata anche dopo la revisione del diritto sulla circolazione stradale entrata in vigore il 1. gennaio 2005 (STF del 3 giugno 2010, 1C_129/2010, consid. 3; STF del 16 ottobre 2008, 1C_83/2008, consid. 2) – non dispensa, tuttavia, l'autorità da qualsiasi esame delle circostanze del caso concreto e si riferisce in ogni caso alla velocità determinante (Jeanneret, *Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière [LCR]*, Berna 2007, N. 48-49, pag. 53-54). Con riferimento a quest'ultimo concetto, il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) ha previsto, alla cifra 4 delle Istruzioni del 22 maggio 2008 concernenti i controlli di polizia della velocità e la sorveglianza della fase rossa dei semafori nella circolazione stradale (di seguito: istruzioni USTRA), che per perseguire un'infrazione è determinante la velocità dopo la deduzione del margine di sicurezza pertinente secondo l'art. 8 OOCSS-USTRA ed ha precisato che il margine di sicurezza adottato deve essere documentato in modo trasparente. L'art. 8 lett. g OOCSS-USTRA (lett. h nella versione in vigore dal 1. gennaio 2014) prevede che dalla velocità misurata, arrotondata per difetto alla cifra intera più vicina, devono essere dedotti, per misurazioni effettuate da un veicolo inseguitore equipaggiato con un sistema di rilevamento come quello del caso di specie, i margini di sicurezza definiti nella tabella dell'Allegato 1. Quest'ultimo,

nel riferirsi al metodo di misurazione tramite “ indicatore di velocità con calcolatore e video ”, in caso di “distanza costante” , dispone che dal “ valore medio su tutta la lunghezza del tratto di misurazione o finestra di misurazione in linea per stabilire il percorso più rapido su tutta la lunghezza del tratto” sia dedotta, qualora sia stata rilevata una velocità superiore a 100 km/h, una percentuale pari al 15%, al 10%, all'8% o al 6% nel caso ci si riferisca ad un tratto di misurazione rispettivamente di almeno 200, 500, 1000 o 2000 metri. b) Nel caso di controlli di velocità mediante veicolo inseguitore con documentazione fotometrica – come quello eseguito in concreto – le citate istruzioni USTRA prevedono: - che la distanza rispetto al veicolo controllato deve rimanere per quanto possibile costante, tenuto conto della velocità di marcia. Al termine della misurazione la distanza dal veicolo controllato deve essere uguale o maggiore di quella iniziale (istruzioni USTRA, n. 10.5.1.1); - che il tratto di misurazione deve essere almeno di 200 m (istruzioni USTRA, n. 10.5.1.2); - che la velocità media determinante è il valore medio di tutti i valori di velocità lungo tutto il tratto di misurazione o lungo il tratto della finestra di misurazione (istruzioni USTRA, n. 10.5.1.3). c) Quanto agli apparecchi di misurazione installati sui veicoli della polizia, secondo le istruzioni USTRA i tachigrafi per inseguimento sono soggetti alla verifica prescritta; inoltre la loro precisione deve essere verificata dopo ogni cambio di ruote/pneumatici, da parte della polizia stessa o da un organismo di controllo cantonale o federale, ritenuto che a livello della velocità massima ammessa, il valore misurato può superare al massimo del 2% la velocità effettiva. Da osservare, tuttavia, che per i tachigrafi per inseguimento controllati da ricevitori satellitari GPS – come quello utilizzato nella circostanza – decade il citato controllo supplementare in occasione del cambio ruote/pneumatici (istruzioni USTRA, n. 10.2).

8. In concreto, il veicolo inseguitore della polizia Honda Accord 2000i, targato, era munito di un tachigrafo per controllo della velocità Multavision 2000, N. 212419, METAS 11711-0. a) Agli atti figurano due certificati di verifica concernenti tale strumento: - certificato di verifica del 17 giugno 2009 del Servizio svizzero di verifica di Wetzikon, con validità fino al 30 giugno 2010; - certificato di verifica del 14 giugno 2010 del METAS (Ufficio federale di metrologia) di Wabern, con validità fino al 30 giugno 2011. b) Vi sono, inoltre, le attestazioni di due controlli annuali del tachigrafo eseguiti mediante ricevitore GPS: - controllo del 17 dicembre 2009, eseguito dalla polizia cantonale mediante apparecchio GPS GARMIN 76 METAS 89048-0, ove alle velocità di 80, 100, 120 e 140 km/h indicate dal tachimetro corrispondono, rispettivamente, le velocità di 79, 99, 119 e 139 km/h registrate dal ricevitore GPS GARMIN; - controllo del 14 dicembre 2010, eseguito dalla polizia cantonale mediante apparecchio GPS GARMIN 76 METAS 89048-0, ove le velocità di 80, 100, 120 e 140 km/h indicate dal tachimetro corrispondono esattamente a quelle registrate dal ricevitore GPS GARMIN. c) Infine, è agli atti il certificato di verifica 258-11923 del 20 ottobre 2009 del METAS, riguardante il ricevitore GPS GARMIN 76 appena menzionato, con validità sino al 31 ottobre 2013.

9. Di norma, gli strumenti di misurazione per l'esame ufficiale degli indicatori di velocità (es. ricevitori GPS) devono essere presentati, per le verificazioni successive, al METAS o a un ufficio di misurazione legittimato, ogni 2 anni (art. 6 cpv. 2 lett. b OStrMV); ogni anno, invece, per gli strumenti di misurazione per i controlli di velocità (es. Multavision) (art. 6 cpv. 2 lett. a OStrMV). Tuttavia, il METAS può, per singoli tipi di apparecchi, prolungare o abbreviare tali termini, se le caratteristiche metrologiche degli strumenti utilizzati lo consentono o lo esigono (art. 6 cpv. 3 OStrMV). In una sentenza riguardante un caso trattato da questa Corte, il Tribunale federale ha ritenuto che non vi sono ragioni per non ritenere applicabile l'art. 6 cpv. 3 OStrMV al

ricettore GPS GARMIN 76, METAS 89048-0, ovvero lo stesso apparecchio utilizzato nelle verifiche qui in discussione (STF 6B_745/2012 del 12 giugno 2013, consid. 3.5). Ciò che, in concreto, è esplicitamente confermato dal certificato del 20 ottobre 2009 agli atti, ove il METAS attesta la validità della verifica sino al 31 ottobre 2013, ovvero per la durata di 4 anni. Da osservare che nella ricordata sentenza il Tribunale federale ha tenuto a precisare che “ uno strumento di verifica non diventa improvvisamente inutilizzabile trascorso il termine per la verifica successiva. Di regola infatti, qualora nessun fattore esteriore interferisca sul suo funzionamento, lo strumento continua a fornire corretti risultati di misurazione per un periodo assai lungo anche dopo la scadenza del termine di verifica” (ibidem). Ne segue che il buon funzionamento del ricettore GPS GARMIN 76, METAS 89048-0 e delle altre apparecchiature verificate non può essere messo in discussione. Né, peraltro, l'appellante solleva doglianze al riguardo.

10. AP 1 sostiene, di contro, che il 12 ottobre 2010 (data del controllo) era in vigore la verifica annuale del 17 dicembre 2009, attestante che la velocità indicata dal tachimetro del veicolo inseguitore era superiore di 1 km/h rispetto a quella rilevata dall'apparecchio GPS GARMIN METAS 89048-0 (sopra, consid. 8b). Pertanto, deducendo dalla velocità rilevata il margine di tolleranza dell'8%, nonché 1 km/h dovuto alla menzionata discrepanza tra i dati dei due apparecchi, si avrebbe una velocità di 154.48 km/h che, trattandosi di infrazione medio-grave ai sensi dell'art. 90 cifra 1 (ora cpv. 1) LCStr, sarebbe punibile unicamente con una multa.

a) La censura è infondata. Durante il controllo annuale del 17 dicembre 2012 è emersa una differenza tra le velocità indicate dal tachimetro dell'auto della polizia di 80, 100, 120 e 140 km e quelle misurate dall'apparecchio GPS GARMIN, rispettivamente di 79, 99, 119 e 139 km/h. Ora, secondo le istruzioni USTRA, nell'ambito della verifica prescritta dei tachigrafi per l'inseguimento, a livello della velocità massima ammessa, il valore misurato, ovvero quello espresso dal tachigrafo, può superare al massimo del 2% la velocità effettiva, ovvero in concreto quella rilevata con l'apparecchio GPS GARMIN. Dal canto suo, l'allegato all'OStrMV del 20 novembre 2008, che fissa gli errori massimi tollerati – ovvero lo scarto fra il valore della velocità misurato dallo strumento di misura (in concreto Multivision) ed il valore di riferimento (GPS GARMIN) – stabilisce che per le singole misure fino a 100 km/h lo scarto massimo dev'essere di 3 km/h, mentre che oltre 100 km/h tale scarto non può superare il 3%. In concreto, la velocità risultante dal tachigrafo Multivision supera di 1 km/h quella effettiva sulle velocità di 80 e 100 km/h, mentre che sulle velocità di 120 e 140 km/h il superamento percentuale è, rispettivamente, dello 0,84% e dello 0,72%. Pertanto, sia in applicazione delle citate istruzioni USTRA – che per costante giurisprudenza costituiscono semplici raccomandazioni senza forza di legge e non vincolano il giudice (DTF 123 IV 106 consid. 2e; 121 IV 64 consid. 3; STF 6B_763/2011 del 22 marzo 2012, consid. 1.4) –, sia alla luce dell'allegato all'OStrMV, i dati rilevati rientrano ampiamente nel margine di errore massimo tollerato. Di conseguenza, essendo lo strumento di misurazione Multivision perfettamente a norma, dalle risultanze del controllo annuale del 17 dicembre 2009, a AP 1 non può derivare il beneficio invocato.

b) In proposito, va ancora osservato che oltre dieci mesi dopo il citato controllo dell'apparecchiatura, il 29 ottobre 2010 al veicolo della polizia sono stati sostituiti gli pneumatici estivi con quelli invernali. L'infrazione è stata rilevata poco più di una ventina di giorni dopo il cambio di gomme e, trascorsi soltanto venticinque giorni da questo momento, il 14 dicembre 2010 è stato eseguito il controllo annuale, raffrontando i dati misurati con quelli di riferimento. Nella circostanza è emersa la perfetta corrispondenza tra le velocità di 80, 100, 120 e 140 km/h indicate dall'apparecchio Multivision e quelle indicate

dall'apparecchio GPS GARMIN. Se, quindi, un anno prima era stata riscontrata una seppur minima discrepanza tra i due sistemi di misurazione (1 km/h, comunque ampiamente rientrante nelle tolleranze ammesse), dopo la sostituzione degli pneumatici tale discrepanza è scomparsa. Si deve perciò ritenere che alla data del controllo della velocità in discussione, l'apparecchio di misurazione installato sul veicolo della polizia indicava la velocità effettiva, o di riferimento, in modo assolutamente preciso. Nelle descritte circostanze, gli argomenti ricorsuali dedotti dalla variazione del battistrada (intervenuta con il cambio di gomme), dalla possibile variazione della temperatura, della pressione o del peso del veicolo perdono ogni consistenza. A nulla è valsa, pertanto, all'imputato la produzione di un referto privato (Sutter) con oggetto l'influenza della variazione della pressione delle gomme sulla velocità misurata dal tachimetro, ritenuto che, in presenza di apparecchi di misurazione per i controlli della velocità debitamente verificati ed abilitati a tali controlli, come nel caso di specie, simili – possibili – variazioni rientrano nel margine di sicurezza previsto dall'allegato 1 dell'OCCS-USTRA. 11. L'appellante ritiene, poi, che gli agenti avrebbero dovuto interrompere la misurazione della velocità a 997 metri, dandogli così modo di beneficiare di un margine di tolleranza del 10% e non dell'8%, ma soprattutto perché oltre i 1000 metri di misurazione il filmato agli atti mostrerebbe un rallentamento della sua autovettura, per cui "manca il requisito della velocità costante!" (dichiarazione d'appello, pag. 3). L'appellante confonde qui il concetto di velocità costante con quello di distanza costante. Facendo stato, per la misurazione, la velocità media (Allegato 1 all'OCCS-USTRA e istruzioni USTRA n. 10.5.1.3), non esiste infatti un requisito di velocità costante ma semmai (a dipendenza dei casi) di distanza costante, o meglio di distanza "per quanto possibile costante" tra il veicolo controllato e quello inseguitore (Istruzioni USTRA 10.5.1.1). a) Diminuendo la lunghezza del tratto della misurazione, aumenta il margine di tolleranza (sopra, consid. 7a). Questo perché la precisione del risultato della misurazione aumenta con l'aumentare della lunghezza del tratto di misurazione. Come rettamente osservato dalla prima giudice, nessuna disposizione impone di considerare una distanza di misurazione inferiore, qualora ciò possa tornare a favore del conducente controllato (sentenza impugnata, pag. 8). Il solo limite è posto, infatti, dalla lunghezza minima del tratto di misurazione (200 metri) fissata nell'Allegato 1 all'OCCS-USTRA. Già per questa ragione la censura va respinta. b) È vero, come sostenuto dall'appellante, che se gli agenti avessero terminato la misurazione a 997 metri la velocità punibile, tenuto conto del margine di tolleranza del 10%, sarebbe stata inferiore a 155 km/h. Calcolando la velocità sulla base dei metri percorsi e della durata della misurazione (dati visibili in sovraimpressione nel filmato agli atti), risulta in effetti che chiudendo, ad esempio, a 994 metri si avrebbe una velocità media di 171,46 km/h, pari a una velocità punibile di 154,31 km/h. Ma è altrettanto vero che, in concreto, il rilevamento della velocità è avvenuto su un tratto di 1258 metri, quindi superiore a 1000 metri, ed in tale caso il margine di tolleranza si riduce all'8%, comportando una velocità punibile di 155 km/h (sopra, consid. 7a). Va ricordato in proposito che nel caso in cui – come in concreto – gli agenti di polizia non abbiano limitato l'accertamento ad una finestra di misurazione, la velocità media determinante è il valore medio di tutti i valori di velocità lungo tutto il tratto di misurazione, dopo deduzione del margine di sicurezza pertinente secondo l'art. 8 OCCS-USTRA (istruzioni USTRA, n. 10.5.1.3). Deve dunque imporsi la conclusione che AP 1 ha circolato ad una velocità punibile di 155 km/h, in quanto basata su un accertamento della velocità ossequioso delle normative e istruzioni vigenti in materia. 12. Anche qualora l'appellante avesse inteso riferirsi al concetto di distanza costante – e non a quello (da lui

invocato) di velocità costante – le sue considerazioni non sarebbero destinate a miglior esito. Il rapporto di polizia del 19 novembre 2010, che l'appellante ha dichiarato di accettare nell'annesso verbale, riferisce di un "rilevamento a distanza costante" (atti del ministero pubblico, doc. 1). Distanza costante, per tutta la lunghezza della misurazione, confermata davanti alla prima giudice dai due agenti che avevano proceduto al controllo _____ e _____. Quest'ultimo ha riferito in proposito: “ Abbiamo rilevato la velocità per 1.2 km/h circa ed abbiamo mantenuto una distanza costante. Per quanto riguarda la distanza è difficile mantenerla esattamente costante, l'importante è che la stessa sia costante all'inizio e alla fine del rilevamento. Secondo me noi l'abbiamo misurata correttamente. Essendo abituati a guardare oltre, in questo caso avevamo visto che c'era un autocarro in fase di sorpasso e mi sono quindi tenuto pronto ad interrompere il rilevamento, nel momento in cui l'auto che stavamo inseguendo stava frenando. Come riferimento di solito utilizziamo le luci dello stop oppure se ci accorgiamo che c'è un avvicinamento" (verbale primo dibattimento, pag. 2). Che il mantenimento di una distanza costante per tutto il tratto del rilevamento non sia sempre facile, lo attestano le stesse istruzioni USTRA, che esigono una distanza "per quanto possibile costante, tenuto conto della velocità di marcia" (n. 10.4.1.1). Sia come sia, la ripresa video della misurazione registrata su DVD fa stato di una distanza costante tenuta sull'intero arco del tratto di misurazione. L'appellante obietta che dai 997 metri ai 1258 metri di misurazione dal video è visibile il rallentamento e di conseguenza “manca il requisito della velocità (distanza, ndr?) costante” (dichiarazione d'appello, pag. 3). Lo proverebbero le affermazioni dell'agente _____, secondo il quale: “ L'auto che seguivamo ha dapprima rallentato e poi frenato perché aveva davanti un autocarro" (verbale primo dibattimento, pag. 2). È vero, e le immagini video lo mostrano chiaramente, che il veicolo dell'appellante ha rallentato (in realtà non si vede se abbia anche frenato) per la presenza di un autocarro sulla corsia di sorpasso. Come mostrano le immagini, al momento in cui la vettura ha iniziato a rallentare, gli agenti hanno immediatamente chiuso la misurazione, ed è solo a partire da questo punto che la distanza tra i due veicoli è diminuita. Prima di questo momento dalle riprese video non emergono elementi per poter dire che, dall'inizio alla fine della misurazione, le due auto non si siano mantenute a distanza costante o "per quanto possibile costante" . 13. Infine, sulla questione adombrata dalla difesa, a sapere se un allegato ad un'ordinanza dell'USTRA (in specie l'allegato 1 all'OCCS-USTRA) che fissa dei margini di tolleranza possa costituire base legale sufficiente per condurre ad una sanzione penale, non occorre diffondersi, ritenuto che la competenza dell'USTRA in materia trova base legale all'art. 106 cpv. 1 seconda frase LCStr, precisata poi all'art. 9 cpv. 2 OCCS. 14. Regolarmente effettuato, l'accertamento della velocità oggetto di impugnativa impone la conferma delle conclusioni della prima giudice. Avendo condotto il proprio veicolo ad una velocità di 35 km/h oltre il limite vigente di 120 km/h, violando quanto meno per grave negligenza i più elementari doveri di prudenza (art. 100 cifra 1 LCStr) AP 1 si è reso autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione ai sensi dell'art. 90 cifra 2 (cpv. 2 nella nuova formulazione in vigore dal 1. gennaio 2013) LCStr. L'appello va di conseguenza disatteso. Sulla pena 15. L'appellante non solleva specifiche contestazioni sulla pena, limitandosi a chiedere, nella (per lui) denegata ipotesi di condanna, "la diminuzione dell'importo delle aliquote da stabilirsi in funzione dei dati risultanti dalla notifica di tassazione che verrà prodotta al più presto" (verbale del dibattimento, pag. 3). a) Essendogli, come assodato, imputabile una grave infrazione alle norme della circolazione per elevata velocità, e quindi un'accresciuta messa in pericolo della circolazione stradale, tenuto conto della recidiva (sopra, consid. 2),

nessun rimprovero può essere mosso al numero di aliquote giornaliere di pena pecuniaria fissato dalla prima giudice (45) in sintonia con la proposta del decreto d'accusa. b) Quanto all'ammontare delle singole aliquote, stabilito dalla prima giudice in fr. 420.–, l'art. 34 cpv. 2 CP stabilisce che un'aliquota giornaliera ammonta al massimo a fr. 3'000.– e che il giudice ne fissa l'importo secondo la situazione personale ed economica dell'autore al momento della pronuncia della sentenza, tenendo segnatamente conto del suo reddito e della sostanza, del suo tenore di vita, dei suoi obblighi familiari e assistenziali e del minimo vitale. Al dibattimento d'appello AP 1 ha dichiarato di avere un reddito imponibile attuale di circa fr. 60'000.–, impegnandosi a produrre al più presto la relativa documentazione fiscale (verbale dibattimento, pag. 2). In prima sede, quasi due anni or sono (18 ottobre 2012), aveva quantificato il suo reddito netto in circa fr. 50'000.–, precisando che tale reddito rappresentava la differenza tra le sue entrate per locazione e attività immobiliare e le sue uscite (sentenza impugnata, pag. 13). Nel decreto d'accusa l'ammontare dell'aliquota era stato fissato in di fr. 370.– sulla base di un reddito netto mensile di fr. 22'403.–, dedotto dalla decisione di tassazione per l'imposta cantonale 2005. Dal canto suo, la prima giudice si era attenuta alle entrate dichiarate dall'appellante come reddito della sostanza immobiliare per l'imposta cantonale 2011 (fr. 298'690.–), pari a fr. 24'890.– mensili. L'imputato ha versato agli atti le proprie dichiarazioni fiscali per l'imposta cantonale 2010 e 2011, nonché un'e-mail dell'11 giugno 2014 di una funzionaria dell'Ufficio circondariale di tassazione che dichiara di aver provveduto a sollecitare al competente tassatore l'evasione della tassazione 2010 di AP 1 (act. XVI). L'ultima decisione di tassazione definitiva parrebbe dunque essere quella relativa all'imposta cantonale 2009, agli atti in estratto, che attesta un reddito raggruppato di fr. 384'708.–. Reddito che non può essere qui considerato senza violare il principio secondo cui l'aliquota va rapportata alla situazione finanziaria dell'imputato al momento del giudizio, ma soprattutto senza violare il divieto della reformatio in peius. L'omessa produzione – senza giustificazione di sorta – della dichiarazione d'imposta 2012 (non è dato a sapere se per quella del 2013 sia stata concessa una proroga) non soccorre certamente ai necessari chiarimenti. Questa Corte ritiene perciò giudizioso richiamarsi alla tassazione definitiva 2009, giacché la stessa attestava un rapporto tra attivi immobiliari e debiti privati che si ripete poi, senza variazioni di rilievo, nelle dichiarazioni d'imposta 2010 e 2011. Si può pertanto fare prudente riferimento al reddito indicato dall'imputato nella dichiarazione 2011 di fr. 298'690.–, che la prima giudice ha ritenuto erroneamente al lordo anziché al netto. In difetto di ulteriori elementi, sul citato reddito lordo si possono stimare deduzioni in ragione del 50% circa (l'appellante ne ha dichiarate per ben fr. 303'722.–, con conseguenza di un reddito imponibile uguale a zero), per giungere ad un reddito determinante ai fini dell'aliquota di fr. 150'000.–, pari a fr. 12'500.– mensili. Tenuto conto della deduzione forfettaria del 30% e delle ulteriori deduzioni di sostentamento (15% per il primo figlio e 12.5% per il secondo), si ottiene così un'aliquota giornaliera di fr. 210.–. c) La pena pecuniaria di 45 aliquote giornaliere da fr. 210.–, per complessivi fr. 9'450.–, va sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 anni, come deciso in prima sede senza dare adito a specifiche contestazioni. Da confermare altresì la pena – cumulata – della multa, fissata dalla prima giudice in fr. 1'500.–, con pena detentiva sostitutiva di 4 giorni, in quanto ossequiosa della giurisprudenza del Tribunale federale che fissa il limite superiore della sanzione di cui all'art. 42 cpv. 4 CP al 20% della pena di base, equivalente in concreto a fr. 1'890.– (DTF 135 IV 191 consid. 3.4.4). 16. La prima giudice non ha revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 20 aliquote giornaliere di fr. 170.– cadauna (complessivamente fr. 3'400.–)

decretata nei confronti di AP 1 dal ministero pubblico il 12 ottobre 2009, prolungando però di un anno il periodo di prova. Tale decisione non ha formato oggetto di impugnativa e deve dunque ritenersi passata in giudicato. Ad una sua modifica osterebbe, in ogni caso, il divieto della reformatio in peius. Spese processuali 17. Nel presente giudizio trovano conferma sia l'imputazione, sia il numero delle aliquote giornaliere di pena pecuniaria, la durata della sospensione condizionale della pena, nonché la multa, la sua entità e la pena detentiva sostitutiva. AP 1 prevale, invero, solo sull'ammontare delle singole aliquote, ridotto del 50%. Lo Stato soccombe dunque in misura minima, sicché si giustifica di accollare al condannato la parte più consistente degli oneri processuali. Questa Corte ritiene giudizioso stabilire che le spese d'appello vadano a carico di AP 1 in ragione di 3/4 e a carico dello Stato per il rimanente 1/4. La sentenza di primo grado, che poneva le spese di complessivi fr. 950.- integralmente a carico di AP 1, andrà pure riformata in tal senso. Per questi motivi, visti gli art. 80, 84, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg., 405, 408 CPP, 34, 42, 44, 47, 106 CP, 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3, 90 cifra 2 (cpv. 2 nella nuova formulazione in vigore dal 1. gennaio 2013), 100 cifra 1, 106 cpv. 1 LCStr, 4a cpv. 1 lett. d, ONC,

E. 22

cpv. 1 OSStr, 4 cpv. 1, 8 cpv. 1 lett. g (lett. h dal 1. gennaio 2014) OOCCS-USTRA e relativo Allegato 1, 6 cpv. 3 OStrMV e relativo Allegato, nonché, sulle spese, l'art. 428 CPP e la LTG, dichiara e pronuncia: 1. L'appello è parzialmente accolto. Di conseguenza: 1.1. Premesso che il dispositivo n. 4 della sentenza impugnata è passato in giudicato, AP 1 è dichiarato autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione, per avere, il 19 novembre 2010, sull'autostrada A2 in territorio di _____, circolato con la vettura Porsche targata alla velocità di 155 km/h (dedotto il margine di tolleranza) malgrado il vigente limite di 120 km/h. 1.2. AP 1 è condannato: 1.2.1. alla pena pecuniaria di 45 (quarantacinque) aliquote giornaliere da fr. 210.- (duecentodieci) ciascuna, per un totale di fr. 9'450.- (novemilaquattrocentocinquanta); 1.2.2. alla multa di fr. 1'500.- (millecinquecento); in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CP); 1.2.3. al pagamento di 3/4 delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 950.- (novecentocinquanta) per il procedimento di primo grado, il rimanente 1/4 andando a carico dello Stato. 2. L'esecuzione della pena pecuniaria è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni. 3. Gli oneri processuali d'appello, consistenti in: - tassa di giustizia fr. 800.- - altri disborse fr. 200.- fr. 1'000.- sono posti a carico di AP 1 per 3/4 e a carico dello Stato per il rimanente 1/4. 4. Intimazione a: 5. Comunicazione a: - Pretura penale, 6501 Bellinzona - Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona - Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona - Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano - Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino P_GLOSS_TERZI Per la Corte di appello e di revisione penale La presidente Il segretario Rimedi giuridici Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricsuzione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata

in tal caso dall'art.115 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.